

Ecolabel UE Servizi di pulizia: a che punto siamo?

di Paolo Fabbri*

A oltre sei mesi dall'entrata in vigore della Decisione (UE) 2018/680 -che definisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico dell'Unione Europea Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni- è possibile tracciare un primo bilancio dell'impatto che questa certificazione sta avendo in Italia nel settore del cleaning professionale.

Dall'esperienza di Punto 3 - che in questi mesi ha supportato alcune imprese di Facility nel percorso di adeguamento ai criteri richiesti dall'Ecolabel UE - è importante soffermarsi su alcuni aspetti che meritano un adeguato approfondimento.

i prodotti di pulizia specifici utilizzati nei siti produttivi non devono essere rendicontati (né in termini di quantità di utilizzo né di spesa) al fine dell'ottenimento della certificazione.

Ne consegue che, relativamente ai prodotti chimici, la certificazione richiede la rendicontazione dei prodotti per la pulizia ordinaria (rientranti nell'ambito di applicazione della Decisione UE/2017/1217 che stabilisce i criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE per i prodotti per la pulizia di superfici dure) che vengono utilizzati con una frequenza pari o inferiore a 30 giorni. Non devono essere invece rendicontati i prodotti chimici utilizzati con una frequenza superiore ai 30 giorni, fatta eccezione per i prodotti per la pulizia dei vetri, qualora sia effettuata con cadenza almeno trimestrale e mediante l'utilizzo di attrezzature manuali.

Una impresa certificata Ecolabel UE può erogare servizi di pulizia non Ecolabel UE?

Un operatore economico certificato non può erogare servizi di pulizia non certificati Ecolabel UE a meno che non vengano forniti da una filiale, una divisione, una succursale o un dipartimento chiaramente distinti e caratterizzati da una contabilità separata. Il ricorso alla divisione aziendale è una opzione per un'impresa che eroga solamente il servizio di pulizia mentre è un "passo obbligato" per un'impresa che si occupa anche di altri servizi (ad. esempio manutenzioni, ristorazione, verde pubblico). Saranno quindi i servizi erogati dalla divisione aziendale ad essere certificati Ecolabel UE (si veda l'immagine successiva).

28
GSA
GENNAIO
2019



Paolo Fabbri

Quali sono gli ambiti di applicazione della certificazione?

Sono certificabili Ecolabel UE i servizi professionali di pulizia ordinaria, effettuati presso edifici commerciali, istituzionali e altri edifici accessibili al pubblico (come gli ospedali) nonché presso abitazioni private. La certificazione non comprende le attività di disinfezione in qualunque ambiente e le attività di pulizia effettuate presso siti produttivi. Quindi i disinfettanti utilizzati in un qualsiasi cantiere di pulizia e



* Presidente di Punto 3 Srl (tra i maggiori esperti italiani di GPP e membro di alcuni gruppi di lavoro del Ministero dell'Ambiente per la definizione dei CAM).

La certificazione Ecolabel UE del servizio di pulizia può dunque andare ad incidere in modo profondo sulla gestione complessiva dell'impresa soprattutto se questa non è organizzata in divisioni aziendali. Inoltre l'azienda deve, da un punto di vista contabile, dimostrare di avere una contabilità separata o un codice contabile adeguato per le attività oggetto della certificazione, nel pieno rispetto delle norme contabili nazionali.

La creazione di una divisione dedicata per l'erogazione del servizio Ecolabel UE, inoltre, può permettere all'impresa di scegliere di volta in volta se certificare o meno il servizio di pulizia in base alle richieste del mercato sia pubblico che privato.

Quali sono i criteri da rispettare per ottenere la certificazione?


La Decisione (UE) 2018/680 distingue i criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni in criteri:

- obbligatori (da applicare sempre per ottenere la certificazione e comuni a tutti i servizi di pulizia certificati)
- facoltativi la cui applicazione prevede l'ottenimento di un determinato punteggio.

Il servizio di pulizia di ambienti interni deve, quindi, soddisfare tutti i 7 criteri obbligatori e deve soddisfare un numero sufficiente di criteri facoltativi per totalizzare almeno 14 punti dei 43 disponibili.

I 7 criteri obbligatori riguardano:

- **Criterio M1 - uso di almeno il 50% di prodotti per la pulizia a marchio Ecolabel UE** o in possesso di un altro marchio ecologico di tipo I rispetto al quantitativo annualmente utilizzato.
- **Criterio M2 - utilizzo nel cantiere di sistemi di dosaggio dei prodotti per la pulizia** sia manuali che automatici.
- **Criterio M3 - uso di almeno il 50% di panni e mop in microfibra** rispetto al quantitativo annualmente utilizzato.
- **Criterio M4 - formazione del per-**



sonale sui seguenti argomenti: conoscenza del marchio Ecolabel UE e sue implicazioni nel servizio di pulizia; corretto utilizzo dei prodotti per la pulizia, nozioni sul risparmio energetico, risparmio idrico e minimizzazione dei rifiuti prodotti durante lo svolgimento del servizio e, infine, nozioni su salute e sicurezza.

- **Criterio M5 - Rudimenti di un sistema di gestione ambientale** per cui si richiede all'impresa di redigere una politica ambientale, un programma d'azione e una valutazione interna delle proprie prestazioni in relazione agli obiettivi.
- **Criterio M6 - Raccolta differenziata dei rifiuti solidi** presso la sede dell'impresa che si candida per la

certificazione.

- **Criterio M7- Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE** l'impresa dovrà produrre una dichiarazione di conformità nella quale si precisa su quali supporti verrà utilizzato il logo. Facendo una lettura trasversale dei criteri obbligatori e di quelli facoltativi emerge come l'utilizzo di prodotti chimici - a marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure o con un altro marchio ecologico di tipo I - superiore al 95% del fabbisogno annuale, permette all'impresa di rispettare il criterio obbligatorio M1 e di accumulare 3 punti grazie all'applicazione del criterio facoltativo O1. Ulteriori 3 punti potranno essere ottenuti se i prodotti chimici sono carat-

La tabella elenca i 12 criteri facoltativi e i relativi punteggi ottenibili dalla loro applicazione.

Criteri facoltativi	
O1	Uso elevato di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale (massimo 3 punti)
O2	Uso di prodotti per la pulizia concentrati non diluiti (massimo 3 punti)
O3	Uso elevato di prodotti di microfibra (massimo 3 punti)
O4	Uso di accessori per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale (massimo 4 punti)
O5	Efficienza energetica degli aspirapolvere (massimo 3 punti)
O6	Registrazione EMAS o certificazione ISO 14001 del fornitore di servizi (massimo 5 punti)
O7	Gestione dei rifiuti solidi presso i siti di lavoro (2 punti)
O8	Qualità del servizio (massimo 3 punti)
O9	Flotta aziendale di proprietà del richiedente o da questi noleggiata (massimo 5 punti)
O10	Efficienza delle lavatrici di proprietà del richiedente o da questi noleggiate (massimo 4 punti)
O11	Servizi e altri prodotti cui è stato assegnato il marchio ecologico Ecolabel UE (massimo 5 punti)
O12	Articoli di consumo e asciugamani elettrici forniti al cliente (massimo 4 punti)

terizzati da un tasso di diluizione minimo di 1:100.

Quindi prodotti chimici concentrati a marchio Ecolabel UE- utilizzati oltre il 95% del fabbisogno annuale- permettono di ottenere 6 punti sui 14 da raggiungere per ottenere la certificazione con il rispetto dei criteri facoltativi. Mentre l'utilizzo nel cantiere di panni e mop in microfibra e a marchio Ecolabel UE -per oltre il 95% del fabbisogno annuale- permette di rispettare il criterio obbligatorio M3 e di accumulare 7 punti derivanti dall'applicazione contemporanea dei criteri facoltativi O3 e O4.

I detergenti conformi ai CAM possono essere funzionali all'ottenimento della certificazione Ecolabel di servizio?

L'utilizzo di detergenti conformi ai CAM non permette ad una impresa di pulizia di ottenere il rispetto di alcun criterio - né obbligatorio né opzionale - previsto dalla certificazione Ecolabel UE. I Criteri Ambientali Minimi sono una disposizione normativa italiana, quindi i prodotti chimici conformi ai CAM trovano adeguata valorizzazione in gara d'appalto pubbliche bandite da stazioni appaltanti italiane che applicano i criteri del *Green Public Procurement (GPP)*, mentre non trovano alcuna applicazione nel percorso previsto dalla certificazione ecologica del servizio di pulizia definita dall'Unione Europea.

Quali sono gli step che un'impresa di pulizia deve rispettare per ottenere la certificazione Ecolabel UE?

L'Unione Europea prevede che ogni Stato Membro designi uno o più organismi competenti e indipendenti per l'applicazione e la regolamentazione della certificazione Ecolabel UE. L'Italia -con DM 413/95 - ha designato il Comitato Ecolabel Ecoaudit (organo interministeriale) a svolgere questo importante ruolo. Il Comitato si avvale del supporto tecnico dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Un'impresa che intende candidarsi all'ottenimento della certificazione deve prima di tutto applicare tutti i criteri obbligatori e un congruo numero di criteri facoltativi (al fine di raggiungere almeno 14 punti) in uno o più cantieri. Inoltre deve dimostrare al Comitato Ecolabel Ecoaudit di aver svolto in modo corretto tutti i passi amministrativi, contabili e gestionali previsti dall'Ecolabel UE.

Per fare ciò, oltre a produrre specifica documentazione, deve avvalersi dei seguenti supporti:

1. Il **modulo di verifica** (file Excel), comprendente:

Modulo di domanda, che il richiedente compila fornendo informazioni det-

tagiate in merito ai servizi di pulizia di ambienti interni offerti.

Documentazione riguardante i criteri obbligatori e facoltativi, in cui il richiedente dichiara di soddisfare e fornire i requisiti specifici per ciascun criterio applicabile.

2. Il **modulo di registrazione dei dati annui** (file Excel), in cui il richiedente indica i dati annui relativi a tutte le forniture che caratterizzano il cantiere.

3. La **lista di controllo** (file Word), il cui fine è coadiuvare richiedenti e organismi competenti nelle procedure di valutazione e verifica.

Il Richiedente invia la domanda e la documentazione attestante la conformità al Comitato Ecolabel Ecoaudit e contestualmente si registra sul sito della Commissione Europea ECAT (il catalogo europeo di prodotti e servizi Ecolabel UE).

L'istruttoria viene svolta da ISPRA che in prima battuta verifica la correttezza della documentazione prodotta e successivamente svolge un audit presso la sede del richiedente e almeno un audit nel cantiere/cantieri di pulizia, nel quale possono essere condotte interviste casuali con il personale operativo. L'istruttoria in capo a ISPRA ha una durata massima di 60 giorni.

Qualora il richiedente abbia superato questa prima fase dell'istruttoria il Comitato Ecolabel Ecoaudit rilascia la licenza d'uso entro massimo 30 giorni e stipula il contratto di rilascio del marchio con l'impresa. Complessivamente quindi l'iter di certificazione ha una durata massima di



90 giorni dalla data di invio della domanda e la documentazione da parte dell'impresa.


Dopo l'assegnazione della licenza Ecolabel UE, l'impresa certificata comunica con cadenza regolare (almeno ogni 4 mesi) al Comitato Ecolabel Ecoaudit l'elenco di tutti i cantieri in cui eroga i servizi di pulizia certificati Ecolabel UE, indicando il primo e l'ultimo giorno di attività presso ciascun sito. In questo modo ISPRA potrà effettuare periodicamente visite di verifica presso la sede del richiedente e/o presso i cantieri gestiti in conformità alla certificazione.

Come può essere utilizzata da una stazione appaltante la certificazione Ecolabel UE del servizio di pulizia?

In Italia questa certificazione si cala in un contesto normativo molto favorevole, infatti il Codice dei Contratti stabilisce all'articolo 95 che una stazione appaltante può richiedere il possesso del marchio Ecolabel UE per il servizio di pulizia come criterio premiante dell'offerta.

La certificazione inoltre potrebbe essere utilizzata come strumento esclusivo di verifica della conformità -come è previsto dall'articolo 69 del Codice -delle caratteristiche ambientali richieste anche in fase di esecuzione dell'appalto.

Ad oggi, considerando anche la durata di 90 giorni dell'istruttoria, non vi sono ancora sul mercato imprese certificate Ecolabel UE per il servizio di pulizia. Quindi una qualunque stazione appaltante prima di utilizzare questa certificazione- nella procedura di approvvigionamento del servizio di pulizia- deve verificare l'esistenza di operatori economici certificati consultando la sezione del sito di ISPRA dedicata all'Ecolabel UE (www.isprambiente.gov.it) oppure il sito della Commissione Europea dedicato all'Ecolabel UE www.ecolabel.eu.



Procedura per l'assegnazione della certificazione
Fonte: ISPRA

Come si potrebbe applicare la certificazione Ecolabel UE del servizio di pulizia in una gara d'appalto in ambito ospedaliero?

Partendo dal ragionamento che l'Ecolabel UE del servizio di pulizia non comprende le attività che prevedono l'utilizzo di disinfettanti e riguarda le aree ospedaliere accessibili al pubblico sarà a discrezione della stazione appaltante utilizzare ai sensi di quanto previsto dal Codice dei Contratti questa certificazione all'interno di una procedura di approvvigionamento.

Si sottolinea, inoltre, che in ambito ospedaliero la certificazione Ecolabel UE si basa su un approccio analogo a quello definito dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie (DM 18 ottobre 2016). I CAM infatti in questo caso richiedono che i prodotti per la pulizia ordinaria (quelli ricadenti nell'Allegato A del DM) rispondano a determinate caratteristiche ambientali la cui conformità viene verificata in modo automatico dal possesso dell'Ecolabel UE o con un altro marchio ecologico di tipo I. L'utilizzo di prodotti chimici per le pulizie ordinarie con queste certificazioni

è richiesto, come detto in precedenza, dai criteri obbligatori e facoltativi previsti dalla certificazione Ecolabel del servizio. Un'altra analogia riguarda i disinfettanti: i CAM in ambito ospedaliero non fanno alcun riferimento alle caratteristiche ambientali di questi prodotti, mentre l'Ecolabel UE non ne richiede la rendicontazione all'interno del servizio. La vera differenza è rappresentata dai prodotti per le pulizie straordinarie (che rientrano nell'allegato B del DM) che non devono essere rendicontati per l'ottenimento della certificazione Ecolabel del servizio, ma che sono invece oggetto di valutazione di conformità per i CAM ospedalieri.